

## Ipotesi di Accordo

Ex art. 47 L. 428/90 (come modificato dal D.lgs. 18/2001) ed ex art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Quadri Direttivi e per il personale dipendente dalle aree professionali delle imprese creditizie

In data 28 Luglio 2011, in Torino

Tra

Santander Consumer Bank S.p.A. rappresentata da Guido PELISSERO, Guido PIACENZA

(di seguito anche solo «Santander» o «SCB»)

Comdata S.p.A. rappresentata da Daniele DEMARIE, Serena PAVANELLO

(di seguito anche solo «Comdata»)

e

le Delegazioni delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FISAC/Cgil, nelle persone di:

DIRCREDITO: Roberto Marras nella qualità Segretario Responsabile Segreteria Interregionale Piemonte Valle D'Aosta;

FABI: Alberto D'ANDREA nella qualità di RSA Santander, Cosimo TORRACO nella qualità di Segretario Provinciale Fabi Torino;

FISAC/Cgil: Marcello CARCERERI nella qualità di RSA Santander, Corrado GALEASSO nella qualità di Segretario Regionale FISAC/Cgil.

### Premesso Che

- Nell'ambito di un processo di riorganizzazione a livello nazionale, Santander ha valutato l'opportunità di rinunciare allo svolgimento delle attività di *back office* – after sales e ufficio posta e di affidarle in appalto ad un soggetto di primaria rilevanza nel mercato di riferimento interessato a sviluppare tale business. L'azienda individuata è Comdata S.p.A., già fornitrice a Santander di altri servizi aziendali.
- In data 14 giugno 2011, con lettera raccomandata che qui si da integralmente per trascritta, Santander e Comdata hanno comunicato a tutte le sigle sindacali previste ed individuate come per legge, l'intenzione di procedere al trasferimento

ona  
e  
FISACCGIL

DIRCREDITO

FABI

FISACCGIL

da parte di Santander del ramo di azienda costituito dalle attività di *back office* – *after sales* ed ufficio posta, a far data dal 1° settembre 2011.

- Le Parti hanno effettuato - in adempimento alle procedure previste dall'art. 47 della L. 428/1990 e dell'art. 15 del CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale dipendente dalle aree professionali delle imprese creditizie – i previsti incontri, che si sono succeduti a far data dal 14 luglio sino a quella del presente accordo.
- Le parti nel darsi atto di aver sviluppato nel corso della procedura un ampio ed approfondito confronto, intendono con il presente accordo ricercare soluzioni che coniughino le esigenze aziendali e quelle dei lavoratori/ lavoratrici nel pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali.

Tutto ciò premesso e facente parte integrale del seguente accordo  
si conviene quanto segue:

#### Art.1

La premessa costituisce parte integrante della presente intesa.

#### Art.2

Subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste da norme di legge, regolamentari e statutarie, la data di efficacia della cessione del ramo è prevista per il 1° settembre 2011.



#### Art.3

La cessione del ramo di azienda di Santander non determina di per sé ricadute occupazionali né variazioni della piazza di lavoro, che resterà quella di Torino per tutti i lavoratori addetti al ramo ceduto.

#### Art.4

Comdata manterrà nei confronti dei lavoratori trasferiti i contratti a tempo parziale attualmente in essere.

Alla naturale scadenza del periodo di part time, Comdata si impegna a valutare, su richiesta del dipendente, la trasformazione di detti contratti in contratti a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze tecnico – organizzative.



## Art.5

I 19 dipendenti del ramo d'azienda in forza alla data del trasferimento, così come individuati dall'Allegato A («i Dipendenti»), in data 1° settembre 2011 passeranno alle dipendenze di Comdata senza soluzione di continuità ai sensi dell'art. 2112 Cod. Civ.

Nei confronti dei Dipendenti sarà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale dipendente dalle aree professionali delle imprese creditizie (di seguito «CCNL Credito») tempo per tempo vigente.

In caso di provvedimenti societari e/o di provvedimenti organizzativi e produttivi che abbiano un impatto sui Dipendenti, Comdata si impegna a incontrare le OO.SS. firmatarie del CCNL Credito, conformemente a quanto previsto dal CCNL medesimo.

Ai Dipendenti, in applicazione del disposto dell'art. 2112 Cod. Civ., verrà mantenuto il medesimo trattamento retributivo (inclusivo dei trattamenti *ad personam* e dei superminimi eventualmente maturati).

Per quanto riguarda gli accordi di secondo livello, fatto salvo per quanto previsto dai punti seguenti, troverà applicazione la contrattazione aziendale pro tempore vigente in Comdata.

Ai Dipendenti sarà in ogni caso garantita l'applicazione dei seguenti istituti già previsti dalla Contrattazione Aziendale di Santander:

- Previdenza Complementare: Comdata continuerà a versare al Fondo di Previdenza Complementare il contributo attualmente in vigore pari al 2,5% della RAL, in favore dei lavoratori che hanno aderito al fondo di previdenza complementare Unipol;
- Polizza Sanitaria: ai lavoratori oggetto del trasferimento sarà mantenuta la polizza sanitaria prevista per i dipendenti di Santander in funzione degli accordi tempo per tempo vigenti: Santander continuerà pertanto a versare il relativo contributo aziendale.
- Ticket restaurant alle condizioni attualmente previste: ossia per un valore di 5,29 Euro ovvero nel diverso valore attualmente riconosciuto ai singoli Dipendenti in considerazione delle posizioni individuali, conformemente alla regolamentazione ad oggi prevista in Santander;

- Santander si impegna inoltre a consentire ai Dipendenti l'accesso, a condizioni agevolate, in base alle condizioni tempo per tempo vigenti, per:
  - o Conto Faro: sarà garantito il tasso, tempo per tempo vigente, previsto per i dipendenti SCB fino al 31.12.2013;
  - o Carte di credito: sarà garantito il tasso e le condizioni, tempo per tempo vigente, previsto per i dipendenti SCB fino al 31.12.2013;
  - o Finanziamenti al Personale: ai lavoratori che hanno in corso un prestito personale a tasso agevolato, questo sarà mantenuto fino alla naturale scadenza del finanziamento;
  - o Santander si impegna a evadere le eventuali richieste di Finanziamento o emissione di Carte di Credito pervenute dai Dipendenti entro il 31.12.2013 alle condizioni tempo per tempo vigenti.
  
- Permessi a richiesta del dipendente:
  - o brevi permessi frazionabili anche in ore per visita medica/esami clinici per figli, con presentazione di relativa certificazione medica attestante data ed orario, per un massimo di 3 giorni;
  - o un ulteriore giorno di assenza rispetto ai 3 previsti ex L. 53/2000 per far fronte a casi di ricovero ospedaliero di: coniuge, figli, genitori con presentazione di idonea certificazione medica;
  - o un giorno di permesso retribuito per trasloco di abitazione con cambio di residenza.

Per quanto attiene a ferie arretrate, festività soppresse, permessi fino alla data del trasferimento dai lavoratori interessati, Comdata subentrerà in tutte le predette posizioni sulla scorta delle evidenze fornite da Santander.

Santander trasferirà a Comdata il TFR maturato dai Dipendenti. Tuttavia, la cedente si rende disponibile ad anticipare ai Dipendenti che lo richiedano entro e non oltre il 31 agosto 2011, il TFR da essi maturato alla data del 31 agosto 2011.

#### **Art.6**

Comdata si impegna a non dare corso a procedure di licenziamento nei confronti dei lavoratori oggetto del presente trasferimento, ad eccezione di quelli



conseguenti a procedimento disciplinare, per la durata di 48 mesi decorrenti dalla data di efficacia del trasferimento.

#### Art.7

Qualora, nel periodo di 48 mesi dalla data di efficacia del trasferimento, il contratto di appalto fra Santander e Comdata cessi definitivamente di avere efficacia per ragioni afferenti ai rapporti contrattuali fra le parti o in seguito a cessazione di attività, dichiarazione di fallimento o liquidazione di Comdata, e ciò determini la cessazione del rapporto di lavoro dei Dipendenti con Comdata, il rapporto di lavoro dei Dipendenti cessati verrà ricostituito alle dipendenze di Santander.

In aggiunta a quanto pattuito al comma precedente, qualora nei 12 mesi successivi ai 48 sopra indicati il rapporto di lavoro dei Dipendenti venga a cessare per motivi esclusivamente connessi a procedure concorsuali di Comdata, il rapporto di lavoro dei Dipendenti cessati verrà ricostituito alle dipendenze di Santander.

Nel corso dell'anno precedente alla scadenza del contratto commerciale si prevede un incontro tra Santander, Comdata e le OO.SS. firmatarie del CCNL per valutare congiuntamente l'andamento della *partnership* e le prospettive future, con particolare riguardo alle eventuali ricadute occupazionali.

\* \* \*

Raccomandazione delle OO.SS. :

Le OO.SS. raccomandano all'azienda acquirente di tenere in opportuna considerazione le professionalità acquisite dai lavoratori oggetto del trasferimento presso l'azienda di provenienza.

Pertanto ai fini e per gli effetti di cui all'art. 47 della legge n. 428/90, le Parti dichiarano definitivamente esaurita la procedura prevista dalla legge e danno altresì atto del regolare svolgimento della procedura stessa.

L.C.S.

Guido PELISSERO

Guido PIACENZA

Daniele DEMARIE

Serena PAVANELLO

e

DIRCREDITO:

Roberto Marras



Roberto Marras  
12/05/1971

FABI:

Alberto D'ANDREA



Alberto D'Andrea

Cosimo TORRACO

SUSANNA PONTI




Susanna Ponti

FISAC/Cgil:

Marcello CARCERERI

Corrado GALEASSO



Marcello Carcereri  
Corrado Galeasso